

STUDIO PIONA

Dottori commercialisti
Consulenza tributaria
Consulenza societaria aziendale
Family office

Legge di Bilancio 2021 (Legge n.178/2020)

07/01/2021

LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2021

Con la presente informativa si illustrano le principali novità fiscali introdotte dalla Legge 30.12.2020, n. 178 pubblicata sulla G.U. del 30.12.2020 n. 322.

Per ottimizzare la lettura delle principali novità, di seguito ne riportiamo il sommario:

NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E SOCIETARIA (DA PAG. 4)

- 1. Proroga detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazioni edilizie, bonus mobili e sistemazione di giardini e terrazzi (cd. “bonus verde”)**
- 2. Riapertura della rideterminazione del costo delle partecipazioni e dei terreni**
- 3. Riallineamento dei valori dell'avviamento**
- 4. Incentivi alle aggregazioni aziendali**
- 5. Disposizioni temporanee in tema di riduzione di capitale**
- 6. Ruling Internazionale – Modifiche**

NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI E CREDITI DI IMPOSTA (DA PAG. 9)

- 1. Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo - Estensione al 30.4.2021**
- 2. Contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione**
- 3. Credito di imposta acquisto beni strumentali (ex. super e iper ammortamento)**
- 4. Credito di imposta per ricerca, sviluppo e innovazione**
- 5. Credito di imposta per investimenti pubblicitari**
- 6. Credito di imposta per sistemi di filtraggio dell'acqua**
- 7. Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale**
- 8. Incentivi per acquisti di autoveicoli a “basse emissioni” e “ecotassa” per veicoli inquinanti**
- 9. Bonus idrico e voucher occhiali da vista**

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA (DA PAG. 14)

- 1. Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi e professionisti**
- 2. Incentivo per l'occupazione giovanile stabile**
- 3. Incentivo per l'assunzione di donne**

LE ALTRE NOVITÀ (DA PAG. 16)

- 1. Esclusione dal versamento della prima rata IMU 2021**

- 2. Termini di registrazione fatture attive – contribuenti trimestrali**
- 3. Modifica alla disciplina delle locazioni brevi**
- 4. Modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”**
- 5. Divieto emissione fatture elettroniche prestazioni sanitarie B2B**
- 6. Ulteriore detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati**
- 7. Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali**

NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E SOCIETARIA

I. Proroga detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazioni edilizie, bonus mobili e sistemazione di giardini e terrazzi (cd. “bonus verde”)

La Legge di Bilancio 2021 **proroga** tutte le detrazioni in relazione agli interventi volti alla riqualificazione energetica, al recupero del patrimonio edilizio, all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nonché del cd. “bonus verde”.

In particolare è stabilito quanto segue:

- la detrazione IRPEF/IRES con aliquota del 65% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici su singole unità immobiliari è prorogata fino al 31.12.2021 (rimane confermata l'aliquota del 50% per alcune particolari tipologie di interventi);
- per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del C.C., la detrazione del 65% è confermata fino al 31.12.2021 (è prevista tuttavia un'aliquota del 50% per alcune particolari tipologie di interventi);
- per gli interventi a fini antisismici con estensione agli immobili in zona sismica 1, 2 e 3, la detrazione del 65% (aumentata all'80% e all'85% se si ha un passaggio alla classe di rischio inferiore di una o due volte) è confermata al 31.12.2021;
- la detrazione IRPEF con aliquota del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR, è prorogata fino al 31.12.2021;
- per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (con determinate caratteristiche) adibiti all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la detrazione IRPEF del 50% è prorogata fino al 31.12.2021 anche per interventi edilizi iniziati nel 2020 ed il limite massimo di spesa detraibile viene elevato ad € 16.000,00; N.B.: le modalità di pagamento devono essere le medesime previste per le ristrutturazioni edilizie.
- la detrazione IRPEF del 36% delle spese documentate e sostenute anche nel 2021 relative agli interventi (anche se eseguite sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis C.C.) riguardanti: la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione è prevista per spese fino ad € 5.000,00 per unità immobiliare e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
- La detrazione IRPEF/IRES con aliquota del 90% “bonus facciate” è prorogata fino al 31.12.2021.
- La detrazione “superbonus 110%” subirà le seguenti modifiche/estensioni:
 - viene prorogata per le spese sostenute fino al 30.06.2022;

- viene prevista la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo per le spese sostenute nel 2022;
- viene previsto l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- viene rivisto il requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare affinché possa essere assimilata all’edificio unifamiliare: secondo la nuova definizione, un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;
- viene previsto l’inserimento fra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
- viene previsto l’inserimento tra gli interventi “trainati” che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”) di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni);
- è prevista l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
- viene inserita la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013;
- viene introdotto l’obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
- Possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono

comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell'art. 119 co. 1 del DL 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente).

- È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020.

Per le altre detrazioni l'opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Infine rimane fissata all'8% la ritenuta che gli istituti di credito (banche e poste) devono fare sui bonifici, a titolo di acconto di imposta.

2. Riapertura della rideterminazione del costo delle partecipazioni e dei terreni

Viene disposta una nuova riapertura dei termini per la rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (edificabili ed agricoli), posseduti al 1° Gennaio 2021 al di fuori del regime di impresa, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva.

Tale operazione permette alle persone fisiche al di fuori del regime di impresa, alle società semplici ed agli enti non commerciali, di ridurre le eventuali plusvalenze che si formeranno a seguito della cessione a titolo oneroso.

In particolare, viene previsto che sul valore della perizia di stima si applica l'aliquota dell'11% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (senza alcuna distinzione tra partecipazioni qualificate e non-qualificate) e dei terreni alla data dell'1.1.2021.

Viene, inoltre, fissato nel 30 Giugno 2021 il termine per la redazione e l'asseverazione della perizia di stima e per il versamento del totale o della prima rata dell'imposta sostitutiva.

La possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni è riconosciuta anche nell'ipotesi di precedente rivalutazione; è consentito fruire di tale rideterminazione anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.

3. Riallineamento dei valori dell'avviamento

Viene prevista la possibilità di riallineare, con l'imposizione sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell'avviamento e delle altre attività immateriali iscritte nei bilanci dell'esercizio in corso al 31.12.2019 (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc.).

4. Incentivi alle aggregazioni aziendali

Si introduce un incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda, deliberate tra l'1.1.2021 e il 31.12.2021, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

5. Disposizioni temporanee in tema di riduzione di capitale

L'art. 6 del DL 23/2020 convertito, come sostituito dall'art. 1 co. 266 della legge di bilancio 2021, a decorrere dall'1.1.2021, stabilisce che:

- per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020 – ovvero nei bilanci che chiudono a quella data così come in quelli a cavallo (“in primis” 1.7.2020 - 30.6.2021) – non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 1);
- il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 co. 2 e 2482-bis co. 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (co. 2);
- nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 3);
- le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio (co. 4).

Per le perdite emerse negli esercizi “in corso alla data del 31.12.2020” gli interventi prescritti dalle ricordate disposizioni codicistiche potranno quindi avvenire “entro” l'assemblea di approvazione del bilancio 2025, previa distinta indicazione in Nota integrativa al fine di tenerle separate da eventuali perdite future non “coperte” dalla nuova disciplina.

Resta fermo, peraltro, l'obbligo di convocazione, senza indugio, dell'assemblea, sia nei casi contemplati dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c., per dar conto della perdita di oltre un terzo del capitale, che nei casi previsti dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., per il rinvio della decisione di ricapitalizzazione immediata della società o, in alternativa, della sua trasformazione o scioglimento.

6. Ruling Internazionale - Modifiche

Si interviene sulla procedura di ruling internazionale prevista dall'art. 31-ter del DPR 600/73.

Efficacia dell'accordo

Il periodo di efficacia dell'accordo è distinto a seconda che si tratti di accordi unilaterali ovvero bilaterali/multilaterali:

- i primi vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi;
- i secondi vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.

Facoltà di far valere retroattivamente l'accordo

In entrambi i casi, è possibile far retroagire gli effetti ai periodi per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento di cui all'art. 43 del DPR 600/73, nel rispetto, però, di alcune condizioni normativamente previste, differenziate a seconda che si tratti di accordi unilaterali o bilaterali/multilaterali.

Qualora, in applicazione della facoltà di far retroagire gli effetti, sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente, in entrambi i casi, provvede all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2 co. 8 del DPR 322/98, senza l'applicazione delle eventuali sanzioni.

Pagamento di una fee nel caso di accordi bilaterali e multilaterali

Si prevede, nel caso di accordi preventivi bilaterali e multilaterali, il pagamento di una fee, stabilita in funzione del fatturato della società istante.

NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI E CREDITI DI IMPOSTA

1. Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo - Estensione al 30.4.2021

Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, viene esteso:

- limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio;
- fino al 30.4.2021.

Si ricorda che, per le strutture turistico ricettive, il credito spettava già “fino al 31 dicembre 2020” a prescindere dalle norme dei decreti “Ristori” (che, invece, hanno ammesso al credito solo alcuni soggetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020).

Ora, la nuova norma estende ulteriormente il credito, non solo per le strutture turistico ricettive, ma anche per le agenzie di viaggio ed i tour operator, anche per i primi 4 mesi del 2021.

2. Contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione

È introdotto, per l'anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.

Il contributo:

- è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideterminata alla luce delle somme stanziare e le domande presentate);
- è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.

Modalità attuative

Il locatore deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all'Agenzia saranno determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

3. Credito di imposta acquisto beni strumentali (ex super e iper ammortamento)

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (con termine “lungo” 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d'imposta.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

- nella misura del 20% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
- spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in tre quote annuali di pari importo (1/3 all'anno);
- per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un'unica quota annuale;
- nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

Dicitura in fattura

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.

Perizia asseverata

Per i beni "4.0" di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata.

4. Credito di imposta per ricerca, sviluppo e innovazione

Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

Misura dell'agevolazione

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta spetta (ferme restando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):

- in misura pari al 20% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di 4 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto:

- in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto:

- in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- in tre quote annuali di pari importo;
- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
- subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

5. Credito di imposta per investimenti pubblicitari

Viene prorogato al 2022 il regime "straordinario" del credito d'imposta per investimenti pubblicitari.

Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:

- a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;
- nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);
- entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

6. Credito di imposta per sistemi di filtraggio dell'acqua

Viene istituito un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- le persone fisiche;
- i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- gli enti non commerciali.

Ambito oggettivo

Il credito spetta per le spese:

- sostenute dall'1.1.2021 al 31.12.2022;
- per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;
- fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziato.

Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell'agevolazione.

7. Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale

Viene prevista l'introduzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio.

Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.

Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall'ambito applicativo della piattaforma multilaterale per le compensazioni.

8. Incentivi per acquisti di autoveicoli a “basse emissioni” e “ecotassa” per veicoli inquinanti

La legge di bilancio 2021 introduce un contributo per l’acquisto di veicoli elettrici per le famiglie con redditi bassi.

Modifica, per l’anno 2021, la disciplina concernente:

- l’imposta sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO₂ (c.d. “ecotassa”);
- conferma per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO₂, ma con alcune modifiche rispetto al 2020;
- introduce un contributo statale per l’acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali.

9. Bonus idrico e voucher occhiali da vista

Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Si riconosce, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000,00 euro annui, un contributo in forma di *voucher una tantum* di importo pari a 50,00 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

1. Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi e professionisti

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Fondo per l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, esclusi i premi INAIL, dovuti dai:

- lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS;
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103.

Requisiti

I lavoratori autonomi e i professionisti devono avere:

- percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro;
- subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell'anno 2019.

Condizioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, definisce criteri e modalità per la concessione dell'esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, e i relativi criteri di ripartizione.

L'agevolazione spetta inoltre entro i limiti di spesa, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2021.

Medici, infermieri, professionisti e operatori sanitari

Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali anche medici, infermieri e altri professionisti e operatori sanitari (di cui alla L. 11.1.2018 n. 3), già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

2. Incentivo per l'occupazione giovanile stabile

L'esonero contributivo previsto dall'art. 1 co. 100 - 105 e 107 della L. 27.12.2017 n. 205 viene riconosciuto nella misura pari al 100% (e nel limite massimo di 6.000,00 euro su base annua) per le nuove assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato, e le conversioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022.

Il lavoratore alla data della prima assunzione incentivata non deve aver compiuto il 36° anno di età.

L'esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, a licenziamenti:

- individuali per giustificato motivo oggettivo;
- collettivi.

Durata

La durata massima dell'esonero è pari a:

- 36 mesi;
- 48 mesi, per i datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Esclusioni

L'esonero di cui alla legge di bilancio 2021 non si applica alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 1 co. 106 e 108 della L. 27.12.2017 n. 205.

3. Incentivo per l'assunzione di donne

In via sperimentale, per l'assunzione di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 viene elevato al 100%, e nel limite massimo di 6.000,00 euro annui, l'esonero contributivo previsto dall'art. 4 co. 9 - 11 della L. 28.6.2012 n. 92.

Incremento occupazionale netto

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra:

- il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese;
- il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra:

- il numero delle ore pattuite;
- il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

LE ALTRE NOVITÀ

1. Esclusione dal versamento della prima rata IMU 2021

Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa:

- agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. Termini di registrazione fatture attive – contribuenti trimestrali

Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni).

3. Modifica alla disciplina delle locazioni brevi

Modificando l'art. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d'imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi "solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta". Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l'attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.

Banca dati delle locazioni

Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, che va a sostituirsi alla “precedente” banca dati, istituita dal previgente art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.

L’attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.

4. Modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”

È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”).

A decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022:

- la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il formato XML, già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche;
- i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

5. Divieto emissione fatture elettroniche prestazioni sanitarie B2B

Per l’anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, è vietata l’emissione di fattura elettronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018).

Per effetto dell’esplicito richiamo operato dall’art. 9-bis del DL 135/2018 all’art. 10-bis del DL 119/2018, tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti

all'invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

6. Ulteriore detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati

L'ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi.

L'ulteriore detrazione:

- spetta ai soggetti con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro;
- decresce all'aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al previsto livello massimo di 40.000,00 euro;
- deve essere rapportata al periodo di lavoro.

Riconoscimento da parte del sostituto d'imposta

L'ulteriore detrazione fiscale è riconosciuta dai sostituti d'imposta:

- verificandone le condizioni di spettanza;
- ripartendola fra le retribuzioni erogate.

7. Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali

È stata prevista la riduzione al 50% dell'imponibilità per gli utili percepiti dagli enti non commerciali che svolgono attività di interesse generale in determinati settori di interesse generale (famiglia e valori connessi, crescita e formazione giovanile, educazione, istruzione e formazione, compreso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola, volontariato, filantropia e beneficenza, ecc.).

Questa novità normativa si applica ai dividendi percepiti dall'esercizio in corso all'1.1.2021 (pertanto dal 2021 per i soggetti il cui esercizio coincide con l'anno solare).

Dividendi esclusi dal regime agevolato

Il regime di esclusione per il 50% dal reddito dell'ente non commerciale che viene introdotto dalla legge di bilancio 2021 non si applica agli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 47-bis co. 1 del TUIR.

Destinazione dell'IRES non dovuta

Gli enti non commerciali che beneficiano dell'esclusione da imposizione del 50% degli utili percepiti:

- destinano l'IRES non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale indicate dalla norma;
- accantonano l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.

Le fondazioni bancarie destinano l'IRES non dovuta in applicazione della disposizione in argomento sempre al finanziamento delle medesime attività di interesse generale indicate, accantonandola, fino all'erogazione, in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.

Lo Studio è a disposizione per i necessari approfondimenti.

L'occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

Studio Piona



Per approfondimenti

Studio Piona

- Dott. Alessandro Piona: alessandro.piona@studiopiona.it
- Dott. Federico Piona federico.piona@studiopiona.it
- Dott. Lorenzo Magni lorenzo.magni@studiopiona.it



STUDIO PIONA